Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA VESSIA

Seduta del 28/01/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 26/10/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/10/2023, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo complessivo di € 881,04, calcolato secondo il criterio "pro rata temporis", a titolo di spese istruttorie, spese di attivazione, spese di gestione e spese intermediazione, al netto di quanto già riconosciuto in conteggio estintivo;
- interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione del contratto;
- la refusione delle spese di assistenza legale quantificate in € 300,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- in via preliminare, che il Giudice di Pace di Palermo, con ordinanza del 26 marzo 2025, e il Tribunale di Como, con ordinanza del 22 maggio 2025, hanno accolto la propria istanza di rinvio pregiudiziale in procedimenti aventi ad oggetto il rimborso proporzionale dei costi in caso di estinzione anticipata di contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, disponendo la sospensione del giudizio di merito e la trasmissione alla Corte di Giustizia

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'Unione Europea della questione interpretativa dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, alla luce del contrasto giurisprudenziale insorto tra le sentenze Lexitor (C-383/18) e C-555/21. Soggiunge che, in attesa della decisione della Corte, diversi giudici nazionali hanno già disposto la sospensione di procedimenti analoghi ovvero concesso rinvii a lungo termine;
- che con la sentenza della CGUE del 09/02/2023 è stato superato il principio per cui, in caso di estinzione anticipata, è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi up-front;
- che il d.l. n. 104/2023 (convertito in legge con l. n. 136/2023) ha ulteriormente modificato l'art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, richiamando le "pronunce" della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quindi non solo la sentenza Lexitor ma anche quella resa nella causa C-555/21, e facendo salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, con conseguente esclusione della rimborsabilità dei costi up-front;
- la perdurante vigenza dell'art. 6-bis D.P.R. n. 180/50 quale disciplina speciale regolante la materia e delle disposizioni secondarie della Banca d'Italia ivi richiamate, secondo cui possono formare oggetto di restituzione, in sede di estinzione anticipata, esclusivamente i costi *recurring*, che devono essere indicati in contratto in maniera chiara e inequivoca;
- la natura *up front* delle spese di istruttoria e delle commissioni di attivazione, poiché attengono alla fase genetica del rapporto e con essa si esauriscono;
- la natura *up front* delle commissioni di intermediazione, in quanto volte a remunerare l'attività del mediatore intervenuto ai fini della conclusione del contratto;
- di aver provveduto al rimborso delle commissioni di gestione;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva/tecnica.

Pertanto, l'intermediario chiede in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, di decurtare dall'importo oggetto di condanna quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale.

DIRITTO

In via preliminare, merita di essere valutata la richiesta di sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48, che è stato presentato in relazione ad altri e diversi giudizi, rispetto all'odierno ricorso.
Al riguardo, il Collegio rileva che le "Disposizioni ABF" (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione per simili fattispecie, né ricorre una "litispendenza" in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio. A ciò si deve aggiungere che anche l'art. 267 TFUE, che obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, non comporta l'obbligo per l'ordinamento statale di prevedere la sospensione né a carico di altro diverso organo giudiziale, né, tanto meno, di un organo stragiudiziale - come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una controversia relativa ad analoga fattispecie. Pertanto, in conformità con l'orientamento espresso da questo e da altri Collegi ABF in casi analoghi (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 2913/2025; Collegio di Torino, decisione n. 1104/2025; Collegio di Napoli, decisione n. 4327/2025; Collegio di Bologna, decisione n, 5695/2025; Collegio di Palermo, decisione n. 4855/2025; Collegio di Milano, decisione, n. 5397/2025), il Collegio non ritiene ostativa alla valutazione nel merito del presente ricorso la rimessione alla Corte di Giustizia della suddetta questione pregiudiziale.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In via ulteriormente preliminare al merito del ricorso, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione:

a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 ("sentenza Lexitor").

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".
- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"

valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.
L’orientamento sopra riferito appare conforme all’assetto normativo risultante dall’ulteriore modifica apportata dall’art. 27 del d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Nel caso di specie, in relazione al rapporto di finanziamento in oggetto il Collegio attribuisce la natura *up front* alle spese di istruttoria, quelle di attivazione e i costi di intermediazione, mentre attribuisce natura *recurring* alle spese di gestione, riconoscendo pertanto, tra le componenti commissionali reclamate, il diritto del ricorrente al rimborso delle stesse nei limiti della domanda, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento	108
rate scadute	72
rate residue	*36*

TAN	*4.35%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*33.33%*
- in proporzione alla quota interessi	*12.30%*

n/c			restituzioni: importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
	spese di istruttoria	*(up front)*	€ 450.00	*€ 150.00*	€ 55.33			€ 55.33
	spese di attivazione	*(up front)*	€ 449.06	*€ 149.69*	€ 55.21			€ 55.21
	spese di gestione	*(recurring)*	€ 320.40	€ 106.80	*€ 39.40*		€ 106.80	€ 0.00
	costi di intermediazione	*(up front)*	€ 1,746.36	*€ 582.12*	€ 214.73			€ 214.73
								€ 0.00
								€ 0.00
	rimborsi senza imputazione							€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 325**
interessi legali	1

Quanto alla domanda di rivalutazione monetaria, il Collegio richiama il consolidato orientamento dell’Arbitro (*ex multis* Collegio di Bari, decisione n. 1261/18), secondo cui “non meritevole di accoglimento è … la domanda di rivalutazione monetaria, in conformità con i princìpi che governano le obbligazioni pecuniarie (art. 1277 c.c.), trattandosi di debito di valuta (cfr., in tal senso, Coll. Roma, Dec. n. 7307 del 31.8.2016, nonché le precedenti decisioni conformi del Collegio di Bari n. 4144/2012, n. 6218/2015, n. 5562/2015)”. Pertanto, tale domanda non può essere accolta.
Quanto, infine, alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale per la difesa nel corso della procedura, alla luce della recente decisione del Collegio di Coordinamento (decisione n. 4580/25), il Collegio di Bari non può accogliere la domanda in assenza di *“evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità”* (decisione n. 7214/2025).

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 325,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE